



Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica ellenica sulla delimitazione delle rispettive zone marittime, fatto ad Atene il 9 giugno 2020

2786

Nota di verifica n. 296
20 gennaio 2021

Informazioni sugli atti di riferimento

Atto Camera:	2786
Titolo:	Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica ellenica sulla delimitazione delle rispettive zone marittime, fatto ad Atene il 9 giugno 2020
Relatore per la Commissione di merito:	Di Stasio
Gruppo:	M5S
Relazione tecnica (RT):	presente
Iniziativa:	Governativa
Iter al Senato:	Sì
Commissione competente :	III Affari esteri

Finalità

Il disegno di legge reca la ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica ellenica sulla delimitazione delle rispettive zone marittime, fatto ad Atene il 9 giugno 2020. Il provvedimento è corredato di relazione tecnica.

Nella presente Nota sono riportati sinteticamente i contenuti delle disposizioni dell'Accordo che presentano profili di carattere finanziario e le informazioni fornite dalla relazione tecnica [vedi tabella]. Vengono quindi esposti gli elementi di analisi e le richieste di chiarimento considerati rilevanti ai fini di una verifica delle quantificazioni riportate nella relazione tecnica.

Verifica delle quantificazioni

Disposizioni dell'Accordo che presentano profili finanziari	Elementi forniti dalla relazione tecnica
<p>Articoli 1-5: l'Accordo, fondato sulla Convenzione di Montego Bay, provvede a delimitare la zona di confine fra le zone marittime italiana ed ellenica; in particolare si stabilisce che la linea di confine delle zone marittime su cui i due Paesi hanno diritto ad esercitare, rispettivamente, i propri diritti sovrani o la propria giurisdizione ai sensi del diritto internazionale, coincide con il confine della piattaforma continentale stabilito in base all'Accordo del 1977 tra la Repubblica Italiana e la Repubblica Ellenica sulla delimitazione delle rispettive piattaforme continentali (articolo 1). Si prevede, inoltre, che qualora una Parte abbia assunto l'iniziativa di proclamare una zona marittima estendendola fino alla linea di confine sopra</p>	<p>La relazione tecnica afferma che dalle norme non risultano aspetti che possano implicare oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato. La relazione tecnica esplicita che eventuali oneri potrebbero derivare dal ricorso alla Corte internazionale di giustizia o ad altri organismi internazionali, scelti per mutuo consenso ai sensi dell'articolo 4 dell'Accordo; tali oneri, però, si configurano come spese meramente eventuali. Ove, tuttavia, da tale ricorso dovessero derivare spese a carico dell'erario, la relazione tecnica chiarisce che esse saranno quantificate con apposito provvedimento normativo.</p>

<p>indicato, la stessa dovrà informare l'altra Parte nel più breve tempo possibile (articolo 2). Si stabilisce, infine, che le Parti si impegnano a risolvere, attraverso canali diplomatici, qualsiasi controversia relativa all'Accordo. Se, tuttavia, una eventuale controversia non dovesse risolversi entro quattro mesi, essa dovrà essere deferita alla Corte Internazionale di Giustizia o a ogni altro organismo internazionale scelto per mutuo consenso (articolo 4).</p>	
--	--

Disposizioni del disegno di legge di ratifica che presentano profili finanziari	Elementi forniti dalla relazione tecnica
<p>Articolo 3: la clausola di invarianza prevede che dall'attuazione delle disposizioni dell'Accordo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica (comma 1) e che agli eventuali oneri derivanti dall'articolo 4 dell'Accordo si farà fronte con apposito provvedimento legislativo (comma 2).</p>	<p>La relazione tecnica non fornisce informazioni ulteriori rispetto a quelle sopra riportate relativamente ai contenuti dell'Accordo</p>

In merito ai profili di quantificazione, non si formulano osservazioni sull'accordo di delimitazione delle zone marittime italiana ed ellenica ai sensi della Convenzione di Montego Bay, tenuto conto che a precedenti misure che hanno esteso o delimitato la giurisdizione italiana su determinate aree marine non sono stati ascritti effetti.

Così, ad esempio, per quanto riguarda le "zone di protezione ecologica", la L. 61/2006 che ne disciplina l'individuazione è priva di effetti finanziari, e infatti il DPR n. 209 del 2011, che in attuazione della predetta legge ha istituito zone di protezione ecologica del Mediterraneo nord-occidentale, del Mar Ligure e del Mar Tirreno, pur prevedendo taluni adempimenti amministrativi non menziona alcuno stanziamento; anche gli accordi bilaterali volti a delimitare la "piattaforma continentale" sono stati tutti considerati neutrali (L. 290/1980 Grecia, L. 147/1995 Albania, L. 347/1978 Tunisia, L. 348/1978 Spagna). Di recente, ancora, in sede di esame dell'AC 2313 (volto a consentire all'Italia l'istituzione di una "zona economica esclusiva" ai sensi della Convenzione di Montego Bay), la rappresentante del Governo ha depositato una relazione tecnica (seduta della V Commissione del 23 settembre 2020) che, dopo aver richiamato le richieste di chiarimenti formulate dal relatore, ha affermato che dal provvedimento non sarebbero derivati nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e, nella seduta del 29 settembre, la V Commissione ha espresso parere favorevole senza condizioni.

Non si formulano osservazioni neppure sul meccanismo di risoluzione delle controversie (articolo 4 dell'Accordo) tenuto conto del carattere eventuale dei relativi oneri e di quanto affermato dalla relazione tecnica, analogamente a quanto costantemente avvenuto in sede di esame di altre ratifiche.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che il comma 1 dell'articolo 4 reca la clausola di invarianza finanziaria relativa all'attuazione dell'Accordo oggetto di ratifica. Al riguardo non si hanno osservazioni da formulare.

Analogamente non si hanno osservazioni da formulare in merito al comma 2 dell'articolo in commento, atteso che - secondo quanto ivi previsto - agli eventuali oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 4 del medesimo Accordo si farà fronte tramite apposito provvedimento legislativo.